



COMUNE DI CALCI
PROVINCIA DI PISA

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI (1)

(art. 18 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale e art 66 co. 5 e 6 del Regolamento Regionale 48R/2003 e s.m.i.)

Il sottoscritto..... nato a.....il

e residente in..... Via

tel. (obbligatorio)

COMUNICA

che effettuerà l'abbruciamento dei residui vegetali provenienti dai terreni agricoli in

località.....(2) a partire

dal giorno.....al giorno e comunque entro il 30 giugno 2027.

DICHIARA

di avere preso visione delle norme che regolano la attività di cui sopra (3) e di essere consapevole delle sanzioni amministrative e delle responsabilità derivanti dalla inadempienza alle stesse. Dichiara inoltre di tenersi informato attraverso la consultazione dei canali istituzionali, delle comunicazioni relative all'emissione di ordinanze di divieto di abbruciamento a livello nazionale, regionale e locale.

(data).....

(firma)

NOTE

(1) la comunicazione può essere effettuata via e-mail ai seguenti indirizzi protocollo@comune.calci.pi.it oppure protocollo@pec.comune.calci.pi.it (stampandone copia con estremi dell'invio) oppure consegnata in cartaceo al protocollo del Comune (che ne rilascia copia) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30.

La copia della comunicazione deve essere tenuta sul posto a disposizione delle autorità addette alla sorveglianza.

(2) indicare l'indirizzo o gli estremi catastali o comunque indicazioni comprensibili sulla localizzazione

(3) consultabile anche sul sito del Comune di Calci www.comune.calci.pi.it
(uffici/settore5/protezione civile e antincendio boschivo/regolamenti)

DOCUMENTO INFORMATIVO

Estratto dal Regolamento di polizia rurale approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 29 del.13-6-2013 Modificato e integrato con del. cc n° 33 del 29-6-2017.

ART. 18 – Prevenzione incendi – Divieti e prescrizioni

1. Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa regionale in materia di aree boschive e assimilate, di aree su cui insistono impianti di arboricoltura e di fasce di terreno contigue alle suddette aree, nei territori diversi, è consentito l'abbruciamento dei vegetali derivanti da potature o falciature alle seguenti condizioni:

a. le operazioni di abbruciamento devono essere preventivamente comunicate all'ufficio comunale competente

b. le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento e raffreddamento completo delle braci mediante apertura del cumulo e l'irrorazione con sufficiente quantità di acqua dei residui incombusti;

c. l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;

d. l'abbruciamento deve comunque esser effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dodici ridotte entro le dieci del mattino nel periodo 1-maggio 31 ottobre;

e. l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 5 metri di larghezza;

2. A prescindere da quanto stabilito dal primo comma è sempre vietato in ogni periodo dell'anno, anche in ambito urbano, bruciare residui vegetali quando :

a) il fumo invade strade pubbliche o di uso pubblico;

b) l'area dove avviene l'abbruciamento è ad una distanza inferiore a 100 metri da abitazioni, edifici, strade e aree su cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplosivi;

3. È vietato dare fuoco alle stoppie, ai cippati ed ai residui vegetali erbacei e arbustivi rimasti estensivamente sul terreno dopo il raccolto od operazioni di ripulitura meccanizzata; in alternativa deve essere eseguito l'interramento mediante fresatura.

4. È vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.

5. È tassativamente vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammassate e trasportate in luogo sicuro con le modalità del comma 1 lettera e.

6. È comunque sempre vietata, sull'intero territorio comunale, qualsiasi accensione di fuoco all'aperto, per la distruzione dei materiali di risulta delle operazioni agricole, durante i periodi dichiarati, dalla competente autorità, di "Rischio" e/o "Alta operatività" e nei periodi con elevata esposizione solare e/o prolungata siccità o altre cause per cui possono essere emessi provvedimenti anche di autorità locale che vietano l'uso del fuoco per motivi ambientali e/o di sicurezza.

7. Al fine di prevenire lo sviluppo di incendi e mitigare il rischio di pubblica incolumità nei terreni agricoli prospicienti le strade pubbliche, le piazze, i centri o le singole case di abitazione, entro il 10 giugno di ogni anno, per una profondità di almeno 20 mt, dovranno essere ripuliti dalla vegetazione infestante e da qualsiasi accumulo di materiale che potrebbe costituire pericolo di incendi.

ART. 36 Disposizioni di carattere generale

Per le violazioni alle norme di cui al capo 4 la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 80,00 A € 300,00.

SI RICORDA CHE Il Territorio del Comune di Calci essendo classificato a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo di incendi boschivi ai sensi dell'art. 60 lettera G del regolamento forestale della Regione Toscana n° 48R/2003, in caso di violazione di tali norme, sono fatte salve anche ulteriori sanzioni di cui al predetto regolamento.